



# Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

---

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI COMPENSI  
PROFESSIONALI DA EROGARE ALL'AVVOCATO ASSEGNATO  
ALL'AVVOCATURA COMUNALE IN APPLICAZIONE  
DELL'ARTICOLO 9 DEL D.L. 90/2014, CONVERTITO CON  
MODIFICAZIONI DALLA L. 114/2014.**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 21.12.2015

## ARTICOLO 1

### Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni in L. 11.08.2014 n. 114, dell'art. 23 della L. 31.12.2012 n. 247 "Avvocati degli enti pubblici", del Decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014 n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e s. m. e i", al fine di disciplinare la misura e la modalità di ripartizione dei compensi professionali a favore dell'avvocato dell'avvocatura comunale derivanti da recupero delle spese legali a carico delle controparti per le sentenze depositate a decorrere dal 01.01.2015.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11.08.2014 n. 114, i compensi professionali derivanti da sentenze favorevoli all'Ente con compensazione delle spese restano disciplinati dalle norme contrattuali e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del predetto D.L. (24.06.2014).

## ARTICOLO 2

### Soggetti aventi diritto

1. I compensi professionali calcolati secondo le disposizioni del vigente Regolamento sono attribuiti, a seguito di sentenza favorevole dell'Ente, al dipendente assegnato all'Avvocatura del Comune, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il profilo di avvocato, iscritto nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine Forense di Ivrea, in virtù dell'attività svolta a favore del Comune di Cuorgnè nell'ambito dei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria (civile e penale), amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.

## ARTICOLO 3

### Compensi professionali

1. I compensi professionali sono erogati in favore dell'Avvocato Comunale in caso di sentenza favorevole all'Ente così come stabilito dall'articolo 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11.08.2014 n. 114.
2. Per sentenza favorevole si intende qualsiasi pronuncia (es.: sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione), nel merito o in rito (pronuncia su difetto di giurisdizione, incompetenza del giudice, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, estinzione del giudizio, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, perenzione, cessazione della materia del contendere), che definisca una fase del giudizio a cognizione piena o sommaria, emessa da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva con esito favorevole all'Amministrazione.
3. Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali di cui al precedente comma devono ritenersi automaticamente integrate in relazione ad intervenuti mutamenti normativi o giurisprudenziali.

## ARTICOLO 4

### Compensi professionali posti a carico delle controparti

1. I compensi professionali di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11.08.2014 n. 114, sono dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite che risultino effettivamente recuperate.
2. In questi casi, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 5, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11.08.2014 n. 114, il compenso da corrispondere all'avvocato è quello liquidato dal giudice ridotto forfettariamente del 15% a titolo di spese sostenute dall'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 114/2014 le competenze non assegnate sono riversate nel bilancio dell'Ente.
4. La liquidazione dei compensi previsti dal presente regolamento è effettuata dal Dirigente competente con propria determinazione.

## ARTICOLO 5

### Compensi professionali derivanti da pronunciata compensazione delle spese

1. Nei procedimenti instaurati innanzi ad ogni autorità giurisdizionale definiti con sentenza favorevole e compensazione delle spese, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole, l'erogazione del compenso avviene, in conformità del disposto dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11.08.2014 n. 114, in base alle norme regolamentari e contrattuali vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto – legge.
2. La liquidazione dei compensi è effettuata dal Dirigente competente con propria determinazione sulla base della nota spese predisposta dall'avvocato e redatta secondo i criteri e i valori indicati nel Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n. 55, ridotti del 50%.
3. Nella predetta nota spese predisposta sulla base del richiamato decreto ministeriale dovranno essere riportati solo i costi relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente.
4. I compensi professionali spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono corrisposti nei limiti finanziari di cui al successivo art. 6, comma 1.

## ARTICOLO 6

### Copertura di spesa

1. I compensi professionali derivanti da sentenze favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11.08.2014 n. 114, che prevedano la compensazione integrale delle spese, sono erogati all'avvocato del Comune nei limiti dello stanziamento previsto il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (€ 3.712,63).

2. I compensi professionali di cui agli artt. 4 e 5 sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11.08.2014 n. 114 e possono essere corrisposti in misura non superiore al trattamento economico complessivo percepito ai sensi dell'art. 9, comma 7, della citata Legge.
3. I compensi professionali di cui al presente Regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 208, della Legge 23.12.2005 n. 266, e dell'IRAP. All'atto della liquidazione dei compensi professionali spettanti si applicano inoltre le ritenute previdenziali e assistenziali di legge a carico del dipendente.

## ARTICOLO 7

### *Correlazione tra compensi professionali e la retribuzione di risultato*

#### *di cui all'art. 10 del CCNL del 31.03.1999*

1. Compete all'Organismo di Valutazione, la valutazione dell'avvocato ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.
2. Ai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L. 14.09.2000 la correlazione tra i compensi professionali di cui al presente Regolamento e la retribuzione di risultato ex art. 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999 è stabilita nelle seguenti misure:
  - corresponsione dell'intera retribuzione di risultato nel caso in cui non siano stati erogati nell'anno solare di riferimento compensi professionali;
  - corresponsione della retribuzione di risultato ridotta della somma erogata come compenso professionale nel caso in cui siano stati erogati nell'anno solare di riferimento compensi professionali di importo inferiore alla retribuzione di risultato;
  - nessuna corresponsione della retribuzione di risultato nel caso in cui siano stati erogati nell'anno solare di riferimento compensi professionali di importo pari o superiore alla retribuzione di risultato.

## ARTICOLO 8

### ENTRATA IN VIGORE E EFFICACIA

1. Il presente regolamento è applicabile a far data dal 01.01.2015 e a decorrere dalla stessa data si intendono abrogati tutti i regolamenti del Comune in materia.